



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 106 DEL 26/10/2022**

### OGGETTO:

**MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA SAVOIA AREA  
PARCHEGGIO PER LAVORI - 31 OTTOBRE 2022**

**IL VICE COMANDANTE DEL SERVIZIO  
(COMMISSARIO Lino CHIOLERO)**

Vista la richiesta pervenuta, in data 25 ottobre 2022 dalla ditta DI BARTOLOMEO, con sede in Susa, per l'esecuzione dei lavori di taglio siepi in piazza Savoia nei pressi del parcheggio scuole, da effettuarsi il giorno 31 ottobre 2022;

Considerato che per le modalità comunicate circa lo svolgimento dell'esecuzione dei lavori e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione statica nell'area interessata dall'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice Della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

## ORDINA

Per il giorno 31 ottobre 2022, dalle ore 08.00 a fine lavori, il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in Piazza Savoia, negli stalli di sosta dell'area parcheggio della piazza, come da segnaletica apposta in loco.

**L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica**

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

## **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. Lino CHIOLERO, Funzionario vice Responsabile del Comando di P.L.

Susa, li 26 ottobre 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Lino Chiolero**